



Comune di M i r a n o

**Piano di localizzazione
dei punti di vendita esclusivi**

e

**Criteria per il rilascio delle autorizzazioni
dei punti di
vendita non esclusivi di
quotidiani o periodici**

Regolamento

Approvato con delibera di C.C. n. 94 del 20.6.2005

TITOLO I

Principi generali

Articolo 1 - Norme e atti posti a base del Regolamento

1. Il presente Regolamento, detta norme e direttive per la disciplina dell'esercizio dell'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica, nei punti vendita esclusivi e non esclusivi, ai sensi e per gli effetti delle seguenti Leggi e Decreti:
 - D.Lgs. 31.03.1998, n°114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della Legge 15 marzo 1997, n°59";
 - D.Lgs. 24.04.2001, n°170 "Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell'articolo 3 della Legge 13 aprile 1999, n°108";
 - Legge 07.08.1990, n°241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e successive modifiche;
 - Legge Costituzionale n°3, del 18.10.2001 "Modifica al Titolo V della Parte Seconda della Costituzione";
 - Circolare della Regione Veneto n°1744/49030203 del 01.03.2002 "D.Lgs. 24.04.2001 n°170 Comunicazioni", e n°2633/49030204 del 29.03.2002 "D.Lgs. 24.04.2001, n°170 aspetti applicativi";
 - Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n°1409 del 16.05.2003 "Sistema di vendita dei quotidiani e periodici. Criteri per l'applicazione del Decreto Legislativo 24 aprile 2001, n. 170 recante norme in materia di riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica".

Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:
 - Per **punti di vendita esclusivi** gli esercizi che, previsti nel piano comunale di localizzazione, sono tenuti alla vendita generale di quotidiani e periodici. Rientrano nella definizione anche gli esercizi che nella precedente disciplina erano denominati *promiscui*, essendo caratterizzati dalla vendita di quotidiani e periodici congiuntamente ad altre merci nonché gli esercizi che, attivati in vigenza della legge 5 agosto 1981, n. 416, abbiano esteso la loro attività al settore merceologico non alimentare grazie alla facoltà concessa dal Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114;
 - Per **punti di vendita non esclusivi** gli esercizi individuati dall'articolo 2, comma 3, lettere dalla a) alla f) del Decreto Legislativo 24.04.2001, n°170 che, in aggiunta ad altre merci, sono autorizzati alla vendita dei soli quotidiani, oppure dei soli periodici. Sono considerati, altresì, punti vendita non esclusivi gli esercizi che hanno effettuato la sperimentazione, ai sensi dell'articolo 1 della Legge 108/99, mediante la vendita o di soli quotidiani o di soli periodici ovvero di quotidiani e periodici ed ai quali, su loro richiesta, è stata rilasciata di diritto l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del Decreto Legislativo citato;
 - Per **zone**, si intendono le aree in cui è stato suddiviso il territorio del Comune, in funzione delle caratteristiche urbanistiche e sociali delle stesse.
 - Per **autorizzazione**, l'autorizzazione all'apertura ed al trasferimento dei punti di vendita di quotidiani e periodici (esclusivi), nonché l'autorizzazione all'apertura dei punti di vendita di quotidiani o periodici (non esclusivi).
 - Per **trasferimento**, lo spostamento dal punto di vendita in altri locali.

- Per **denuncia di inizio attività**, l'istituto previsto dall'art.13, comma 1 della L.R. n. 15/04 in caso di trasferimento della gestione o della proprietà per atto tra vivi o per causa di morte.
- Per **comunicazione**, l'istituto previsto dall'art.26, comma 5, D.Lgs. 114/98, in caso di cessazione dell'attività.
- Per **autorizzazione temporanea**, l'autorizzazione all'apertura, per un periodo limitato di tempo, di un punto di vendita esclusivo di quotidiani e periodici, nei casi previsti dall'art.11, comma 1, del presente Regolamento.

TITOLO II

Accesso alla attività

Articolo 3 - Autorizzazione all'apertura ed al trasferimento di punti di vendita di quotidiani e periodici

1. L'apertura ed il trasferimento di sede dei punti di vendita, esclusivi e non esclusivi, di quotidiani e periodici sono soggetti ad autorizzazione.
2. Il rilascio dell'autorizzazione relativa all'apertura ed al trasferimento di sede di punti di vendita di quotidiani e periodici è subordinato:
 - a) all'accertamento delle condizioni di cui agli artt.5, 6, 7 delle Norme di Programmazione del Piano;
 - b) al possesso dei requisiti morali di cui all'art.5 del D.Lgs. 114/98;
 - c) al rispetto dei Regolamenti locali di polizia urbana, annonaria, igienico sanitaria, dei regolamenti edilizi, delle norme urbanistiche nonché quelle relative alla destinazione d'uso dei locali e degli edifici.
3. I punti vendita esclusivi possono ampliare la gamma merceologica di vendita estendendola al settore non alimentare e/o alimentare, salva la presenza dei necessari requisiti commerciali, urbanistici ed igienico – sanitari previsti dalla normativa vigente in materia. La vendita di pastigliaggi è da considerarsi inclusa nel settore non alimentare.

Articolo 4 - Attività di vendita di quotidiani e periodici non soggette ad autorizzazione

1. Ai sensi dell'art.3, del D.Lgs. 170/01, non è necessaria l'autorizzazione:
 - a) per la vendita di pertinenti pubblicazioni specializzate nelle sedi dei Partiti, Enti, Chiese, Comunità Religiose, Sindacati, Associazioni;
 - b) per la vendita ambulante di quotidiani di Partito, Sindacali e Religiosi, che ricorrono all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa;
 - c) per la vendita nelle sedi delle Società Editrici e delle loro redazioni distaccate, dei giornali da esse editi;
 - d) per la vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nelle edicole;
 - e) per la consegna porta a porta e per la vendita ambulante da parte degli editori, distributori ed edicolanti;
 - f) per la vendita in alberghi e pensioni quando essa costituisce un servizio ai clienti;

- g) per la vendita effettuata all'interno di strutture pubbliche o private rivolta unicamente al pubblico che ha accesso a tali strutture. In particolare la vendita di quotidiani e periodici, nella fattispecie di cui all'art.3, comma 1, lettera g), del D.Lgs. 170/01 , è consentita in tutte le strutture pubbliche o private nelle quali l'accesso non è possibile a chiunque indistintamente, ma è, con qualunque modalità, riservato, limitato o regolamentato, ossia consentito esclusivamente a cerchie determinate di soggetti. Non rientrano nel caso in parola i centri commerciali, mentre sono comprese tutte le strutture nelle quali l'accesso è soggetto a forme di controllo.

Articolo 5 - Rilascio di autorizzazione per il trasferimento di sede dei punti di vendita esclusivi di quotidiani e periodici, e non esclusivi di quotidiani o periodici

1. Il trasferimento di sede dei punti di vendita esclusivi di quotidiani e periodici, è soggetto ad autorizzazione (art. 3, comma 1). Ai fini del rilascio dell'autorizzazione al trasferimento valgono le disposizioni contenute al successivo art.6, comma 9.
2. Il trasferimento di sede dei punti di vendita non esclusivi di quotidiani e periodici è soggetto ad Autorizzazione, fatto salvo quanto disposto dall'art.6 comma 4 delle Norme di Programmazione del Piano.
3. La domanda di Autorizzazione deve contenere le indicazioni e la documentazione prevista dall'art.6. In caso di indicazioni o documentazione incompleta, si applicano le disposizioni previste dall'art.6, comma 3.

Articolo 6 - Domanda di rilascio di autorizzazione

1. Nella domanda di rilascio di autorizzazione, da presentarsi in bollo, deve essere indicato:
 - a) per le imprese individuali: generalità complete del richiedente, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza e cittadinanza;
 - b) per le società, ente o associazione: generalità complete del legale rappresentante, luogo e data di nascita, residenza e nazionalità, qualifica che legittima alla presentazione della domanda, sede legale della società, partita IVA, denominazione e ragione sociale, n° di iscrizione al Registro Imprese;
 - c) dichiarazione attestante il possesso dei requisiti morali previsti dall'art.5, del D.Lgs.114/98, e analoghe dichiarazioni per le altre persone (amministratori, soci) in caso di società, enti o associazioni resa ai sensi dell'art.46 D.P.R. 445/2000;
 - d) indicazione della zona in cui si intende aprire l'esercizio e l'ubicazione del locale nel quale si intende esercitare l'attività;
 - e) eventuale titolarità di altre autorizzazioni (comunicazione) di attività commerciale negli stessi locali;
 - f) dichiarazione di ottemperanza, da parte di coloro che richiedono il rilascio di autorizzazione per un punto vendita non esclusivo di quotidiani o periodici e non hanno effettuato la sperimentazione, di quanto previsto all'art.1, comma 1, lettera d-bis, numeri 4), 5), 6) e 7), (“sperimentazione di nuove forme di vendita dei giornali”) della Legge 13.04.1999 n°108 che si riportano di seguito:
 - numero 4) che nell'ambito della tipologia prescelta (quotidiani o periodici) si assicura la parità di trattamento alle testate;
 - numero 5) che il prezzo di vendita dei prodotti editoriali sarà esclusivamente quello stabilito dall'editore;

- numero 6) che le testate poste in vendita saranno quelle offerte dall'editore;
- numero 7) che sarà previsto apposito – adeguato spazio espositivo per le testate poste in vendita.

Prima dell'inizio dell'attività dovrà essere prodotta dichiarazione di aver rispettato i regolamenti locali di Polizia Urbana, annonaria e igienico sanitaria, edilizi, le norme urbanistiche e quelle relative alla destinazione d'uso, nonché l'esatta superficie di vendita.

2. Ai fini dell'esame della domanda, si applicano le disposizioni della Legge 07.08.1990, n°241 e successive modifiche e D.P.R. n°445/2000 e successive modifiche. Non è richiesta l'autenticazione della firma apposta in calce alla domanda.
3. Qualora la domanda non sia regolare o completa ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.P.R. 300/92, il Responsabile del procedimento ne dà comunicazione al richiedente entro 10 gg. dalla data di presentazione, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza ed assegnando un termine non superiore a 30 gg. per provvedere alla loro regolarizzazione. La mancata regolarizzazione nel termine assegnato comporta l'archiviazione della domanda. Il termine per la conclusione del procedimento è di 60 gg. e decorre dalla data di ricevimento della domanda se completa o dalla data di integrazione della stessa. Detto termine può essere interrotto una sola volta esclusivamente per la tempestiva richiesta all'interessato di documenti o elementi integrativi di giudizio. Il termine stesso rimane sospeso in questo caso sino al ricevimento della documentazione richiesta. Qualora l'interessato non provveda a presentare la documentazione richiesta entro il termine assegnatogli, non superiore a 30 gg., si procede d'ufficio all'archiviazione della domanda dandone comunicazione.
4. Le domande di rilascio dell'autorizzazione sono esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione. La data di presentazione è attestata dal timbro postale di spedizione della raccomandata con la quale viene inviata la domanda ovvero, nel caso di presentazione della domanda a mano, dall'apposizione su di essa del timbro con data e numero di protocollo. Nei casi controversi si segue la priorità secondo il numero di protocollo assegnato.
5. Le domande di rilascio dell'autorizzazione, non sono subordinate alla disponibilità da parte dell'interessato, già all'atto della domanda o nel corso dell'istruttoria, dei locali nei quali intende esercitare l'attività.
6. Entro il termine di 60 gg. dalla data di presentazione della domanda, l'Amministrazione comunale rilascia l'autorizzazione qualora sussistano le condizioni di cui all'art.3, comma 2, o si pronuncia sulla stessa con un provvedimento di diniego. Tali provvedimenti vengono comunicati all'interessato a mezzo raccomandata a.r.
7. Il termine di cui all'art.22, comma 4, lettera a), del D.Lgs. 114/98 (12 mesi), per l'inizio attività, decorre dalla data in cui l'interessato ha avuto comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione.
8. Per quanto non disciplinato dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 20.04.1992, n°300.
9. In virtù dell'art.26, comma 6, del D.Lgs.114/98 il quale, fra l'altro, ha soppresso la voce n.50 della tabella c) allegata al D.P.R. n.300/92, come modificata ed integrata dal D.P.R.

n.407/94, non è più applicabile al rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di vendita di quotidiani e periodici l'istituto del silenzio – assenso di cui all'art.20 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Articolo 7 - Requisiti morali – interpretazioni applicative

1. Le disposizioni contenute nell'art.5, 2° comma, del D.Lgs. 114/98, vanno applicate nel senso per cui la riabilitazione richiesta sia solo quella civile relativa all'eventuale fallimento, essendo sufficiente, per altre condanne penali, il decorso dei cinque anni dall'estinzione della pena.
2. La sentenza di applicazione della pena su richiesta (“patteggiamento”), ex art.444 e 445 del Codice di Procedura Penale, va equiparata a pronuncia di condanna, fatti salvi gli effetti richiamati dall'art.445 citato.

Articolo 8 - Revoca della autorizzazione

1. L'autorizzazione di cui all'art.3 è revocata:
 - a) quando il titolare dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, non attivi l'esercizio entro 12 mesi dalla data in cui l'interessato ha avuto comunicazione dell'avvenuto rilascio ovvero sospenda l'attività per un periodo superiore a 12 mesi;
 - b) quando il titolare dell'autorizzazione non risulti più in possesso dei requisiti di cui all'art.5, comma 2, D.Lgs. 114/98;
 - c) quando chi ha ottenuto l'autorizzazione a seguito di subingresso per affitto d'azienda ne perda l'effettiva disponibilità: resta ferma la possibilità, per il proprietario dell'azienda, di chiedere la reintestazione con le modalità previste dal presente regolamento.
2. Per la procedura di revoca si applicano le disposizioni di cui alla Legge 241/1990 e successive modifiche.
3. La revoca dell'autorizzazione determina corrispondente disponibilità nella zona di Piano ove era localizzata l'autorizzazione revocata.

TITOLO III

Conduzione dei punti di vendita di quotidiani e periodici

Articolo 9 - Subingresso

1. Il trasferimento in gestione o in proprietà di un esercizio di vendita, esclusivo e non esclusivo, di quotidiani e periodici, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione a chi subentra nello svolgimento dell'attività, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'esercizio, ed il subentrante abbia i requisiti morali per l'esercizio dell'attività.

2. Il subentrante già in possesso dei requisiti, alla data dell'atto di trasferimento dell'esercizio o, nel caso di subingresso per causa di morte, alla data di acquisto del titolo, può iniziare l'attività, solo dopo aver presentato apposita Denuncia di inizio attività al Comune. Qualora a decorrere dalla data di acquisto del titolo non inizi l'attività entro il termine previsto dall'art.22, comma 4, lettera a), del D.Lgs. 114/98, decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa.
3. La Denuncia di inizio attività per subingresso, indirizzata al Sindaco, deve essere corredata delle indicazioni e della documentazione seguente:
 - a) - in caso di impresa individuale: generalità completa del richiedente, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza, nazionalità;
- in caso di società, enti o associazioni generalità complete del richiedente, luogo e data di nascita, residenza, nazionalità, qualifica che legittima alla presentazione dell'istanza, sede legale della società, partita IVA, ragione sociale, n° di iscrizione al Registro Imprese;
 - b) dichiarazione attestante il possesso dei requisiti morali previsti dall'art.5, D.Lgs. 114/98, e analoghe dichiarazioni per le altre persone (amministratori e soci) in caso di società, enti o associazioni;
 - c) indicazione del soggetto a cui si subentra e degli estremi della relativa autorizzazione;
 - d) ubicazione dell'esercizio e della superficie di vendita;
 - e) copia autentica dell'atto di trasferimento della attività o gestione in caso di subentro tra vivi, copia della dichiarazione di successione o documentazione comprovante il diritto ad esercitare l'attività, in caso di subentro per causa di morte.
4. In caso di indicazioni o documentazione incompleta si applicano le disposizioni previste dall'art.6, comma 3.
5. Nei casi in cui il Tribunale dichiara il fallimento di persona o società titolare di una attività commerciale, il Curatore Fallimentare ha diritto di sostituirsi nella conduzione dell'esercizio.
6. Qualora chi subentra non comunichi il subingresso e non inizi l'attività entro il termine di cui all'art.22, comma 4, lettera a), del D.Lgs. 114/98, decade dal diritto di esercitare tale attività.

Articolo 10 - Subingresso di incapaci

1. Nei casi in cui il Tribunale autorizza la conduzione dell'impresa commerciale da parte di un incapace, chi tutela ai sensi di legge gli interessi dell'incapace deve darne immediata comunicazione al Comune, incaricando per la conduzione dell'esercizio idonea persona in possesso dei requisiti morali previsti dalla Legge. Entro tre mesi dalla cessazione dello stato di incapacità, accertata ai sensi di Legge, l'interessato deve darne comunicazione al Comune, pena la decadenza del titolo per l'esercizio dell'attività commerciale, auto certificando il possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività commerciale.

Articolo 11 - Sospensione dell'attività e comunicazioni

1. La sospensione dell'attività, qualora debba protrarsi per un periodo superiore a 30 gg., e comunque fino ad un massimo di mesi 12, deve essere preventivamente comunicata, almeno 10 gg. prima, salvo cause di forza maggiore, dal titolare o dal legale rappresentante, all'Ufficio comunale preposto.

Parimenti è fatto obbligo al titolare o al legale rappresentante, di comunicare, per iscritto l'avvenuta ripresa dell'attività.

2. La sospensione per un periodo superiore a 12 mesi comporta la revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. n°114/98
3. E' soggetta, pure, a comunicazione al Comune la modifica della denominazione o della ragione sociale della società esercente l'attività commerciale.

Articolo 12 - Cessazione della attività

1. I titolari di autorizzazione che cessano di esercitare l'attività, devono trasmettere al Comune, entro 30 gg. dalla cessazione, apposita Comunicazione scritta allegando l'originale dell'autorizzazione stessa.
2. La cessazione dell'autorizzazione determina corrispondente disponibilità nella zona di Piano ove era localizzata l'autorizzazione cessata.

Articolo 13 - Modalità di vendita

1. Ai sensi dell'art.5, D.Lgs. 170/01, la vendita della stampa quotidiana e periodica è effettuata nel rispetto delle seguenti modalità:
 - a) il prezzo di vendita della stampa quotidiana e periodica stabilito dal produttore non può subire variazioni in relazione ai punti di vendita, esclusivi e non esclusivi, che effettuano la rivendita;
 - b) le condizioni economiche e le modalità commerciali di cessione delle pubblicazioni, comprensive di ogni forma di compenso riconosciuta ai rivenditori, devono essere identiche per le diverse tipologie di esercizi, esclusivi e non esclusivi, che effettuano la vendita;
 - c) i punti di vendita, esclusivi e non esclusivi, devono prevedere un adeguato spazio espositivo per le testate poste in vendita;
 - d) è comunque vietata l'esposizione al pubblico di giornali, riviste e materiale pornografico, indipendentemente dal contenuto, osceno o meno, della copertina..
 - e) il prezzo di vendita di quotidiani e periodici non può essere modificato nè soggetto a sconti o offerte speciali decise dal Titolare della autorizzazione del punto di vendita.

Articolo 14 - Orari di vendita

1. Ai punti vendita esclusivi e non, che effettuano la vendita di giornali non si applicano le disposizioni del titolo IV "orari di vendita" del D.Lgs 31.03.1998, n. 114, ai sensi di quanto disposto dall'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 24.04.2001, n. 170.
2. Per i punti vendita esclusivi e/o non esclusivi collocati all'interno dei centri commerciali si applica l'orario di apertura previsto per il centro commerciale nel suo complesso; così come disposto dall'art.9, comma 5, della Legge Regionale 13 agosto 2004, n. 15.
3. Il Sindaco, nel rispetto delle vigenti normative nazionali e regionali in materia di orari dei pubblici esercizi e delle attività commerciali, può, sentite le associazioni degli editori e dei distributori, nonché le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello provinciale dei rivenditori e dei consumatori, determinare l'orario minimo di vendita dei

punti vendita esclusivi e non esclusivi nell'ambito delle competenze di cui all'articolo 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 con la finalità di garantire comunque un servizio ai consumatori.

Articolo 15 - Parità di trattamento

1. Ai sensi dell'art.4, D.Lgs. 170/01, nella vendita di quotidiani e periodici i punti vendita esclusivi e non esclusivi assicurano parità di trattamento alle diverse testate.
2. I punti vendita non esclusivi assicurano parità di trattamento nell'ambito della tipologia di quotidiani o periodici, dagli stessi prescelta per la vendita.

TITOLO IV

Altre norme e disposizioni

Articolo 16 - Sanzioni

1. Lo svolgimento dell'attività di vendita di quotidiani e periodici di cui all'art.2, senza l'autorizzazione prevista dagli Art. 5 e 6 delle Norme di Programmazione del Piano, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 2.582 a Euro 15.493 prevista dall'art.22, comma 1, del D.Lgs. 114/98, nonché con l'immediata chiusura dell'esercizio disposta dal Dirigente incaricato.
2. Per le violazioni delle altre norme del presente Regolamento si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 500,00 prevista dall'art.16, comma 1, Legge n°3 del 16.01.2003.
3. In caso di particolare gravità o di recidiva il Dirigente incaricato può disporre la sospensione della attività di vendita per un periodo non superiore a 20 gg.. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione (art.22, comma 2, del D.Lgs. 114/98).

Articolo 17 - Norma finale

1. Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento, si rinvia al D.Lgs. 24.04.2001 n° 170, ai principi generali del D.Lgs. 114/98, alle successive modificazioni, nonché alle norme in materia che dovessero essere emanate.
2. Le norme previste dal Regolamento approvato secondo la previgente normativa si intendono abrogate.

^^^
COMM/